

(N. 1961)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, IANNELLI, FORMICA, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BARDI, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, BLOISE e BANFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1971

Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira ad adeguare le norme oggi vigenti, in tema di progressione dei magistrati ordinari alla qualifica di magistrato di Cassazione, a quei criteri che la lunga esperienza nascente dall'applicazione delle norme predette suggerisce come particolarmente rispondenti al pubblico interesse (che è quello che alla qualifica in parola accedano tutti e solo gli elementi che, per ogni aspetto, diano veramente garanzia di poter esercitare degnamente le funzioni superiori). Il disegno di legge medesimo tiene conto altresì delle legittime aspettative della categoria interessata, anche in relazione alle opportune modifiche introdotte, con la recente legge 13 ottobre 1969, n. 691, nell'ordinamento dei magistrati della Corte dei conti. Tali aspettative (va notato) sono state manifestate più volte dagli organi associativi della categoria, i quali hanno altresì fatto presente l'aspirazione ad una regolamentazione provvisoria della materia, nell'attesa del nuovo ordinamento giudiziario.

Com'è noto, in forza della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 687), la progressione dei magistrati d'Appello alla qualifica di magistrati di Cassazione avviene oggi con sistemi che risentono di una concezione burocratica, ormai superata, della « carriera » del magistrato, e tipici se mai delle carriere amministrative dello Stato. Detta progressione, vale a dire, ha luogo, per una modestissima aliquota, mediante concorso per esame e, per il rimanente, in seguito a scrutinio (cui i magistrati d'Appello hanno diritto di partecipare nell'anno successivo a quello in cui compiono nove anni dalla promozione alla categoria, con diritto — ove siano dichiarati promovibili per merito distinto — ad ottenere il passaggio alla qualifica superiore, anche in difetto di vacanze, al maturare dell'undicesimo anno dalla precedente promozione). Com'è pure risaputo, il concorso per esame dà luogo ad una mera valutazione della cultura e della preparazione giuridica dei singoli candidati, la quale (a parte

la manifesta inopportunità di sottoporre a prove d'esame magistrati non più giovani e con una lunga vita giuridica alle spalle) non consente alcun giudizio sulla complessa personalità degli aspiranti alla promozione e sulla loro operosità; e pure lo scrutinio si risolve sostanzialmente in una valutazione, effettuata da una Commissione di alti magistrati, dei lavori giudiziari appositamente prodotti, per modo che anche con tale sistema si finisce per dar luogo ad un giudizio parziale (basato forzatamente su provvedimenti giudiziari, ed in ispecie su provvedimenti ampiamente elaborati sul piano dottrinario, complessi ed estremamente curati, dei quali raramente possono farsi autori i magistrati appartenenti ad uffici oberati di lavoro).

Con il presente disegno di legge, pertanto, la nomina alla qualifica di magistrato di Cassazione viene collegata ad una valutazione globale della personalità del magistrato che a tale nomina aspira, della sua capacità e dell'attività da lui svolta (attività che dunque — è appena il caso di sottolinearlo — dovrà essere esaminata anche dal punto di vista della preparazione dottrina con essa manifestata). Tale valutazione globale troverà preliminarmente espressione in un parere motivato di quell'organo democraticamente eletto che è il Consiglio giudiziario, e sarà definitivamente compiuta dal Consiglio superiore della magistratura, con maggiori garanzie di quelle offerte dall'attuale Commissione di scrutinio, la cui figura ha suscitato numerose critiche, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Viene poi stabilito di ammettere alla valutazione globale di cui sopra, ai fini della

progressione alla qualifica superiore, i magistrati d'Appello al compimento di 7 anni dalla nomina a tale ultima qualifica. Questa disposizione, che abbrevia il tempo oggi richiesto dalla legge per accedere alla qualifica di magistrato di Cassazione, trova la sua ragione ispiratrice nell'opportunità di adeguare, almeno in parte, l'ordinamento della magistratura ordinaria, a quello delle altre magistrature (Consiglio di Stato e Corte dei conti). Quest'adeguamento si impone anzi come una doverosa necessità dopo che la recentissima legge 13 ottobre 1969, n. 691, ha ridotto a quattordici anni complessivi dall'ingresso in carriera la durata del servizio occorrente per la nomina a consigliere della Corte dei conti (qualifica equiparata, a tutti gli effetti, a quella di magistrato della Corte di cassazione) e ciò con la *ratio* dichiarata (vedasi relazione a quel disegno di legge) di estendere alla magistratura della Corte dei conti gli ordinamenti e gli scorrimenti nelle funzioni proprie della « carriera » dei magistrati ordinari. La necessità in parola è stata del resto avvertita dallo stesso Ministro di grazia e giustizia, che ha predisposto il disegno di legge n. 1891 presentato alla Camera dei deputati il 13 ottobre 1969, nel quale si prevede una riduzione (nove anni invece di undici) del periodo da trascorrere nella qualifica di magistrato di Corte di appello. Va tuttavia sottolineato che, proponendo questa riduzione, non si è tenuto conto (e non era possibile diversamente, a cagione della data di presentazione del disegno di legge in parola) del fatto nuovo costituito dall'approvazione della legge di cui sopra a favore dei magistrati della Corte dei conti; e ciò appunto giustifica l'ulteriore riduzione prevista dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Attribuzione della qualifica
di magistrato di Cassazione)*

I magistrati di Corte di appello, compiuti sette anni dalla nomina a tale qualifica, sono sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario sulla personalità e sulla capacità professionale del magistrato, nonché sulla attività da lui svolta dalla nomina a magistrato di Appello. La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza dal giorno in cui il magistrato ha compiuto l'anzianità di cui al primo comma.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è espresso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere tale parere, detto Consiglio è composto oltre che dal presidente, dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Art. 2.

(Nuova valutazione)

I magistrati che non siano stati valutati favorevolmente, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un triennio.

La nomina ha effetto dalla data di compimento del triennio che precede la valutazione favorevole.

Art. 3.

(Requisito per la nomina)

La nomina a magistrato di Cassazione può essere conferita soltanto a coloro che abbiano compiuto almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari, anche se non ininterrottamente.

Tale disposizione non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Elementi di valutazione)

Il Consiglio giudiziario o il Consiglio di amministrazione nel formulare il parere, e il Consiglio superiore della magistratura nell'esprimere la valutazione, devono tenere particolarmente conto della preparazione, della laboriosità e della diligenza dimostrate dal magistrato nell'espletamento delle sue funzioni.

Il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

Art. 5.

(Deduzioni dell'interessato ed osservazioni del Ministro di grazia e giustizia)

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore; il Ministro può formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 6.

(Destinazione dei magistrati di Cassazione)

Fino a quando non siano destinati, per difetto di vacanze, ad un ufficio corrispon-

dente alle loro funzioni, i magistrati di Cassazione continuano ad esercitare le funzioni precedenti.

Art. 7.

(Rinuncia alla nomina)

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Cassazione, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo, e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

Art. 8.

(Concorso per esami)

Il concorso per esami per la nomina a magistrato di Cassazione, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sarà indetto per un solo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto nei primi quindici giorni del mese di gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Al concorso potranno partecipare i magistrati che, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano maturato un'anzianità di almeno cinque anni nella qualifica di magistrato di Appello ed ottenuto il parere favorevole degli organi collegiali previsti dall'articolo 1.

All'esame di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la

nomina ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

L'idoneità conseguita nei concorsi per esami a posti di magistrato di Cassazione indetti a norma della legge 4 gennaio 1963, n. 1, o previsto nei precedenti commi, è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Art. 9.

(*Scrutini in corso*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Cassazione; continua, invece, l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

I magistrati il cui scrutinio non sia stato completato, sono sottoposti alla valutazione di cui al precedente articolo 1.

I magistrati scrutinati favorevolmente e quelli che conseguono il giudizio favorevole, di cui ai commi precedenti, sono nominati magistrati di Cassazione, agli effetti giuridici, dal compimento dell'anzianità prevista dall'articolo 1 e, agli effetti economici, dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 10.

Le nomine a magistrato di Cassazione, conferite ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono anticipate, ai soli effetti giuridici, fino ad un massimo di quattro anni e sei mesi, e comunque non oltre il 1° gennaio 1960, ferma restando, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità della Magistratura all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 338 milioni per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.